



32684/18

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

*Ca*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Consigliere -

TRIPPLOR  
ACCERTAMENTO

Ud. 21/11/2018 - CC

R.G.N. 24493/2017

*Ca* 32684  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 24493-2017 proposto da:

VALERIO GAETANO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPIERO BALENA;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

*1054  
18*

avverso la sentenza n. 1757/27/2017 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE  
DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 16/05/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO  
GIOVANNI CONTI.

#### Fatti e ragioni della decisione

Valerio Gaetano Enrico ha proposto ricorso per cassazione,  
affidato a tre motivi, contro l'Agazia delle entrate,  
impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia, indicata in  
epigrafe, che ha parzialmente accolto l'appello proposto  
dall'ufficio, determinando i maggiori compensi accertati nei  
confronti del contribuente per l'anno d'imposta 2009 nel 50 %  
di quelle indicati dall'ufficio. La CTR rigettava l'appello  
incidentale condizionato del contribuente e compensava le  
spese.

Secondo il giudice di appello doveva escludersi la nullità  
dell'atto di accertamento per violazione del termine dilatorio di  
cui all'art.12 c.7 l.n.212/2000, vertendosi in ipotesi di verifica a  
tavolino, aggiungendo che se l'atto compiuto dai verificatori il  
25.9.2012 dovesse ritenersi qualificabile come accesso, l'atto  
di accertamento era stato emanato dopo due anni. Nel merito,  
riteneva che a fronte dei maggiori compensi percepiti senza  
fattura dovevano essere computati i costi, sempre in via  
presuntiva, quantificabili nel 50 % dei maggiori redditi  
accertati.

L'agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. I  
ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ricorrente prospetta, col primo motivo, la violazione  
dell'art.12 c.7 l.n.212/2000. La CTR avrebbe omesso di

considerare che nel caso concreto era stata eseguita una verifica mista e non solo a tavolino, essendo iniziato con un accesso rivolto ad acquisire documenti e notizie. Da ciò sarebbe derivato che il termine dilatorio avrebbe dovuto cominciare a decorrere dalla fine delle attività di verifica, per la quale era mancato un processo verbale di constatazione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di omesso esame della documentazione giustificativa delle operazioni considerate dall'ufficio, allegate nel ricorso di primo grado.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata che non aveva in alcun modo esaminato il tema della sussistenza dei maggiori compensi ritenuti dall'ufficio.

Il terzo motivo di ricorso, che merita di essere esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è fondato e assorbe l'esame degli altri motivi.

Ed invero, la sentenza impugnata ha apoditticamente riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale fondata su movimentazione bancaria indicata dall'ufficio, limitandosi a riconoscere un abbattimento del reddito accertato sulla base di compensi non fatturati in base alla determinazione presuntiva dei costi, calcolati nella misura del 50 %. Nel far ciò, però, il giudice di merito non ha assolto l'obbligo di fornire una motivazione che rispetti i canoni del c.d. minimo costituzionale- cfr. Cass. S.U. n.8053/2014- avendo totalmente tralasciato ogni riferimento alle modalità con le quali l'Ufficio aveva determinato il reddito ed all'inconsistenza degli elementi difensivi esposti dal ricorrente -nel ricorso introduttivo- allegato al ricorso per cassazione, - con i quali erano stati contestati i risultati dell'attività accertativa posta in essere a carico del Palmieri.

Questa Corte, anche di recente, non ha infatti mancato di ritenere che in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione-cfr.Cass.n.10480/2018-. A tanto non risulta essersi adeguato il giudice di merito.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti rigettato il primo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 21.11.2018 in Roma.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 18 DIC. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cassazione

*Quinto*